

(N. 1906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1982

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova normativa riflette il convincimento che, nell'attuale fase di adattamento dell'industria cantieristica alle nuove esigenze imposte dal mercato, debbono essere moltiplicati gli sforzi diretti a stimolare quegli investimenti atti ad assicurare, nel medio periodo, le condizioni necessarie perchè l'industria nazionale possa esprimere per intero la propria potenzialità.

Se il futuro industriale di un Paese dipende dalla sua capacità di rinnovamento tecnologico, ciò è particolarmente vero nel settore delle costruzioni navali, dove la concorrenza di Paesi di non elevato sviluppo industriale è diventata sempre più aggressiva, soprattutto per le navi di tipo tradizionale.

Risulta evidente, allora, che gli investimenti nel campo della ricerca applicata,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compresa la fase di preindustrializzazione del prodotto, costituiscono una via obbligata per garantire reali possibilità di sopravvivenza, tanto più che anche le innovazioni nel campo dell'*off-shore*, delle costruzioni di interesse energetico e per lavori in mare, sembrano offrire interessanti prospettive per nuovi sbocchi produttivi.

Di rilievo sono anche gli sviluppi che nel quadro della crisi energetica va assumendo la propulsione navale con motori *diesel*. Le ragguardevoli possibilità di miglioramento (in termini di consumo e di rendimento), di cui il *diesel* sembra ancora capace, inducono a riservare il massimo sostegno alla ricerca in questo campo, nel quale, per di più, sono ravvisabili possibilità e convenienza di applicazione a prototipi di concezione originale italiana.

L'importanza che si riconosce al ruolo della ricerca applicata scaturisce dall'impostazione stessa del piano di settore, che individua nell'innovazione tecnologica dei sistemi produttivi e dei prodotti uno degli indirizzi di fondo da seguire per il risanamento dell'industria cantieristica nazionale.

Per sviluppare concretamente tale indirizzo, si è ritenuto opportuno puntare sulle strutture di ricerca esistenti valorizzando ulteriormente la funzione svolta dalla società « Centro per gli studi di tecnica navale » di Genova: un organismo che in pochi anni ha acquistato un notevole prestigio in campo internazionale, sia per le ricerche eseguite in proprio, sia per l'attività di coordinamento e di stimolo a favore delle diverse strutture di enti ed aziende coinvolte nei programmi di ricerca.

È evidente che le possibilità che i risultati corrispondano alle aspettative generali sono strettamente correlate non soltanto alla massa delle risorse finanziarie mobilitate, ma soprattutto alla capacità di avviare gli studi secondo programmi prestabiliti, intesi a sollecitare il contributo degli esperti nelle varie discipline e ad evitare duplicazioni e sprechi.

In questo contesto si comprende anche l'intervento a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, il quale è chiamato a dare il proprio contributo svolgendo precisi programmi di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità dell'articolo 2 della citata legge, il compito di promuovere, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria navalmecanica, programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al comma precedente, la società ha facoltà di stipulare contratti con enti e aziende operanti nel settore delle costruzioni e della propulsione navale.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad elevare nel biennio 1982-1983 il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, in favore del Centro per gli studi di tecnica navale, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Art. 3.

La concessione del contributo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 259, è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della stessa legge, ed è determinata nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura pari al 90 per cento

dei costi dei programmi di cui al precedente articolo 1, presentati al Ministero della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere con proprio decreto anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta successivamente all'approvazione del risultato del programma da parte del CIPI, sulla base dei costi desunti, in via esclusiva, dal bilancio annuale della società.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile può concedere nel biennio 1982-83 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale di Roma speciali contributi destinati al finanziamento di programmi di ricerca nel settore dell'idrodinamica navale con particolare riferimento alle tematiche poste dai vettori marini di nuova concezione e dalle unità per i lavori in mare.

I programmi di ricerca, corredati da schede illustrative delle finalità che s'intendono raggiungere e dai mezzi finanziari occorrenti, devono essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile per la relativa approvazione.

Successivamente all'approvazione dei programmi di ricerca di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 50 per cento dei costi previsti in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo, fino a concorrenza della misura massima di lire 500 milioni all'anno, è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca, sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

Per l'esecuzione dei suddetti programmi, l'Istituto è autorizzato ad assumere, a contratto a termine, personale tecnico altamente specializzato anche di cittadinanza straniera.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 4 relativi all'anno 1982 devono essere presentati al Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 30.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 5.000 milioni.

Art. 7.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 5.000 milioni la voce « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.